

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Con **provvedimento n. 191910 del 15/07/2021** l'**Agenzia delle Entrate** ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito di imposta spetta per le spese sostenute a **Giugno – Luglio – Agosto 2021**, fino ad un massimo di € 60.000 per beneficiario.

Il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** per le spese:

- di somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio (questa tipologia di spesa non era agevolata ai sensi del precedente articolo 125 D.L. 34/2020). Nonostante l'ampliamento delle spese agevolabili alla somministrazione di tamponi, sembrerebbe ancora attuale la risposta ad istanza di interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 510/2020 secondo la quale **non** rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti;
- per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- per l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Di seguito il link dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento, modello e istruzioni per la compilazione:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-15-luglio-2021>